



Università degli Studi di	
Messina	
Prot. n.	39548
Del	11 / 7 / 2012
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	35 / 2012

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di
Spesa
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti:
Personale e AA.GG.
UniMe Sport
Appalti, Servizi e Patrimonio
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Il decreto reca un'ampia serie di provvedimenti di semplificazione in favore dei cittadini e delle imprese, in materia di lavoro, di appalti pubblici, di ambiente, di agricoltura, di ricerca, e altre disposizioni di sostegno e di impulso allo sviluppo del sistema economico. Inoltre, si introducono alcune misure rivolte al sistema universitario.

Si evidenziano le disposizioni che contengono prescrizioni di rilevante interesse per la generalità delle amministrazioni pubbliche e per le Università, contenute, in particolare, negli articoli:

- 1 – procedimento amministrativo e potere sostitutivo in caso di inerzia;
- 6-ter – pubblicazione sui siti istituzionali dei codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
- 8 – invio telematico delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici; equiparazione dei titoli di studio; composizione delle commissioni per l'esame di avvocato;
- 14, comma 2 e comma 6-bis – acquisizione d'ufficio del DURC;

- 15 - semplificazione dell'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza;
- 16 - misure in materia di interventi e servizi sociali;
- 20 - introduzione della disciplina della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici; sponsorizzazione del restauro dei beni culturali; lavori di costruzione svolti dalle imprese italiane all'estero;
- 30 - semplificazioni per la ricerca internazionale e industriale;
- 31 - semplificazioni in materia di ricerca di base;
- 32 - semplificazione delle procedure nel settore della ricerca;
- 33 - collocamento in aspettativa per i ricercatori degli enti pubblici e delle università che svolgano attività di ricerca;
- 45 - modifiche al Codice della privacy;
- 47-quater - indice gli indirizzi delle pubbliche amministrazioni;
- 47-quinquies - utilizzo dei canali e servizi telematici da parte delle amministrazioni pubbliche;
- 47-sexies - validità della firma elettronica qualificata;
- 48 - procedure di iscrizione alle università in via telematica e verbalizzazione e registrazione degli esiti degli esami con modalità informatiche;
- 49 - modificazioni alla legge n. 240/2010;
- 53 commi 7, 8 e 9 - misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia;
- 54 - tecnologie a tempo determinato;
- 55 - svolgimento di attività didattica e di ricerca presso un ente pubblico di ricerca.

L'art. 1, per rendere più efficaci i rimedi avverso la tardiva o mancata conclusione dei procedimenti amministrativi, modificando parzialmente la legge n. 241/1990, prevede che sia individuato, tra le figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, al quale il privato può rivolgersi affinché provveda a concludere il procedimento, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Inoltre, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento comporta la responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile.

Ai sensi **dell'art. 6-ter** le pubbliche amministrazioni - che sono tenute a consentire l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento, i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico, oltre all'indicazione specifica dei dati e codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.



All'art. 8 sono previste semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive nelle pubbliche amministrazioni centrali. La disposizione, per le università, costituisce una norma di principio. Le domande e i relativi allegati per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, banditi a decorrere dal 30 giugno 2012, dovranno essere inviate solo per via telematica. Le domande si considerano valide se inviate secondo le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (sottoscrizione mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, trasmissione mediante la propria casella di posta elettronica certificata).

Nello stesso articolo, al comma 3, si attribuisce, nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, la competenza ad adottare i provvedimenti di equiparazione dei titoli di studio e professionali e di equivalenza tra i titoli accademici e di servizio per la partecipazione a concorsi e prove selettive.

Al comma 4 si modifica la norma sulla composizione delle commissioni per l'esame di avvocato, per consentire anche ai ricercatori, oltre ai professori ordinari e associati, di farne parte.

L'art. 14, al comma 2, prevede che le amministrazioni pubbliche siano tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese. **Inoltre, il comma 6-bis**, ribadisce che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva, prendendo contatto con l'amministrazione competente per la certificazione del DURC.

L'art. 15 prevede misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza. Viene modificata, dal 1° aprile 2012, la procedura per l'anticipo dell'interdizione dal lavoro *«nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza»*. La nuova disciplina prevede che l'astensione sia disposta (per il periodo di tempo indicato nel medesimo atto) da parte dell'Azienda sanitaria locale, mentre la normativa finora vigente attribuiva la competenza alla Direzione provinciale del lavoro, sulla base dell'accertamento medico eseguito da parte del Servizio sanitario nazionale. Si evidenzia l'efficacia semplificativa della disposizione, in quanto evita la frammentazione delle fasi procedurali fra amministrazioni diverse e riconduce l'intero procedimento in capo alla ASL.

L'art. 16 prevede misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate,



scambio dei dati tra Amministrazioni e contenzioso previdenziale. Nelle prestazioni sociali agevolate sono comprese quelle relative al diritto allo studio universitario.

Nell'ambito dei controlli delle dichiarazioni rese ai fini delle prestazioni sociali agevolate, si prevede che l'INPS comunichi gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, affinché l'ente accerti se il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione, ed eventualmente applichi la sanzione prevista.

L'art. 20 apporta alcune modifiche al Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e al relativo Regolamento di attuazione. La più rilevante riguarda l'utilizzo, per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare, dal 1° gennaio 2013, della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, tenuta presso l'Autorità per la vigilanza su contratti pubblici, servizi e forniture. Inoltre, viene prevista una specifica procedura per l'affidamento dei contratti di finanziamento; viene attribuita all'Autorità per la vigilanza su contratti pubblici, servizi e forniture la possibilità di graduare, da un minimo di un mese ad un massimo di un anno, la sanzione dell'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione o falsa documentazione; si dispone una nuova disciplina della sponsorizzazione del restauro dei beni culturali, e delle procedure per la selezione dello sponsor; sono regolamentate per la prima volta le modalità per ottenere i certificati per i lavori di costruzione svolti dalle imprese italiane all'estero. Per i lavori eseguiti all'estero, la nuova disciplina è immediatamente applicativa, ma si prevede che la certificazione verrà rilasciata secondo modelli semplificati individuati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

L'art. 30 modifica il d.lgs n. 297/199 e prevede semplificazioni per la ricerca internazionale e industriale. Tra i soggetti ammessi ad interventi di sostegno della ricerca, è possibile individuare un capofila dei proponenti, che rappresenti le imprese e gli enti partecipanti, presenti le proposte di progetti, richieda le erogazioni per stato di avanzamento e effettui il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma. I progetti presentati possono essere variati nel limite del 20%, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Estesa l'ammissibilità del finanziamento alle attività svolte sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale. Tra le spese ammissibili, da definire con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Università, saranno comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto. Si prevede, inoltre, che una quota non inferiore al 15% delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca sia destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali. Il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria e la regolare rendicontazione contabile delle attività svolte potranno essere attestati, in alternativa alle procedure ordinarie, attraverso una relazione tecnica e di merito rilasciata in forma giurata da

soggetti scritti nel registro dei revisori legali. L'ammissibilità alle agevolazioni potrà comunque avvenire sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'ammontare dell'agevolazione.

In merito alla ricerca di base, **l'art. 31** prevede misure di semplificazione delle procedure di verifica. Le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati dei progetti di ricerca sono effettuate solo al termine dei progetti stessi: il costo di tali verifiche grava sui fondi destinati al finanziamento dei progetti stessi. Viene modificata la procedura recata dall'art. 20, comma 1, della legge 240/2010, riguardanti i progetti di ricerca dei giovani ricercatori, e abrogati i commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della Finanziaria 2008. Pertanto, le procedure per la destinazione del 10% del First, Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, a ricercatori di età inferiore a 40 anni saranno stabilite con un decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

L'art. 32 prevede l'utilizzo di valutazioni e graduatorie già adottate in sede comunitaria in relazione a progetti a esclusiva ricaduta nazionale da finanziare con risorse nazionali, e l'introduzione di alcune novità relative al First, Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, novellando i commi 872 e 873 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, tra le quali la previsione che la rimodulazione dei criteri di accesso e modalità di utilizzo e gestione dei fondi sono definite dal Ministro dell'Università.

L'art. 33 prevede il collocamento in aspettativa senza assegni, per i ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università, in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme simili di sovvenzione dell'Unione Europea o internazionali, per il periodo di durata della borsa di studio.

Con l'art. 45 si modificano tre articoli del Codice della privacy (Dlgs 196/2003). Viene soppresso l'obbligo, per i soggetti pubblici e privati che effettuano il trattamento di dati personali con strumenti elettronici, di tenere un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza. Restano ferme le altre misure di sicurezza previste dall'art. 34 del Dlgs 196/2003 per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici (autenticazione informatica; adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; utilizzazione di un sistema di autorizzazione; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari).

Le modifiche inoltre intervengono sulla disciplina del trattamento dei dati giudiziari ed autorizzano espressamente il loro trattamento per finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata.

L'art. 47-quater prevede che le amministrazioni debbano aggiornare, con cadenza semestrale, gli indirizzi e i contenuti dell'indice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). La mancata comunicazione è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale.

L'art. 47-quinquies, modificando il Codice dell'amministrazione digitale, prevede che le amministrazioni pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2014, utilizzino esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi e per la richiesta di attestazioni e certificazioni. E' previsto l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi resi dalle pubbliche amministrazioni. Queste ultime, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati per l'utilizzo esclusivo dei canali telematici e della posta elettronica certificata e i termini e modalità di utilizzo.

Per la disposizione di cui all'art. **47-sexies** è sufficiente ai fini della validità dell'invio telematico di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni, la sottoscrizione, oltre che con la firma digitale, mediante la "firma elettronica qualificata".

L'art. 48 si occupa della dematerializzazione di procedure in materia di università. Si prevede che le procedure di iscrizione alle università siano effettuate esclusivamente per via telematica. Il MIUR curerà la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico per il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti. In attuazione delle norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti per verificare la veridicità dei titoli autocertificati. Inoltre, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari saranno eseguite esclusivamente con modalità informatiche.

L'art. 49 novella la recente legge di riforma universitaria (la 240/2010) e modifica una disposizione della legge di stabilità 2012 (legge 183/2011).

Alcune modifiche apportate alla legge 240/2010 operano un coordinamento tra le varie disposizioni, altre hanno una valenza di modifica sostanziale. Tra quest'ultime si segnalano:



- la diversa composizione del collegio dei revisori dei conti, non più circoscritto ai dirigenti e funzionari del MIUR;
- la decadenza degli organi monocratici elettivi in seguito alla costituzione dei nuovi organi;
- l'abolizione di incentivi finanziari per il trasferimento di professori e ricercatori tramite scambio contestuale di docenti;
- la riduzione del termine di estinzione del procedimento disciplinare;
- l'utilizzo dei settori scientifico-disciplinari ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale;
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea dei i bandi per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato e per la chiamata dei professori;
- l'ammissione, alle procedure per la chiamata dei professori, anche degli studiosi in possesso dell'abilitazione in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
- la precisazione dell'importo delle convenzioni per il finanziamento della chiamata dei professori o dei contratti per i ricercatori;
- la possibilità, per i soggetti esterni e per il personale a tempo determinato, di partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università;
- la possibilità, per gli Atenei, di bandire borse di studio o di ricerca, in convenzione con enti pubblici o privati;
- le modifiche sulle competenze e su altre disposizioni riguardanti il Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR);
- in materia di contratti per attività di insegnamento ad affidamento diretto, viene eliminato il requisito di essere dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi;
- la previsione dell'aspettativa senza assegni, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, per tutto il periodo di durata del contratto di ricercatore a tempo determinato;
- l'utilizzo delle risorse del piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia anche per le chiamate dirette di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 230/2005 (chiamate di studiosi stabilmente impegnati all'estero, di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza e di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto MIUR);
- la durata dell'anno sabbatico, ridotta dal comma 78 della legge n. 183/2001 ad un anno accademico in un decennio, viene riportata a due anni nel decennio, fermo restando che l'autorizzazione al congedo non può essere concessa oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio e che il Rettore, nel concedere le autorizzazioni, tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università, inclusa quella di contenimento della spesa per i docenti in sostituzione.

L'art. 53, ai commi 7, 8 e 9 prevede che gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca, adottano, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa. L'adozione delle misure indicate dovrà avvenire secondo linee guida ministeriali che verranno emanate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e potrà avvenire anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia.

L'art. 54 prevede la possibilità di assumere, nelle Università, tecnologi a tempo determinato, al fine di potenziare le attività di ricerca degli stessi atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e dagli altri enti e organismi pubblici e privati. Pertanto viene aggiunto, alla legge n. 240/2010, l'art. 24-bis, che disciplina il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale. E' prevista una procedura pubblica di selezione, e i contratti hanno una durata minima di 18 mesi, prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva non può essere superiore a cinque anni. Il trattamento economico è determinato tra un minimo e un massimo rispettivamente corrispondenti al trattamento economico del personale tecnico-amministrativo della categoria D3 e quello della categoria EP3. Il trattamento economico è a carico dei fondi dei progetti di ricerca.

All'art. 55 viene stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 240/2010, in materia di svolgimento di attività didattica e di ricerca presso un ateneo diverso da quello di appartenenza, si applicano anche ai rapporti fra università ed enti pubblici di ricerca e fra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli stessi enti di ricerca.

Per maggiori approfondimenti si allegano:

- una tabella sinottica delle modifiche apportate alla legge n. 240/2010 dall'art. 49;
- l'analisi sintetica del decreto legge effettuata dall'ufficio studi del CODAU;
- il testo del decreto legge.

Si suggerisce, comunque, una lettura approfondita del testo in esame e si raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Giuseppe Cardile

R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo

